



UFFICIO DI SORVEGLIANZA DI PALERMO

Il Magistrato di Sorveglianza

Visti gli atti dei procedimenti relativi alla cognizione ed esecuzione di permessi di necessità ai sensi dell'art.30, 2° comma, O.P. nei confronti di [omissis], nato a [omissis] il [omissis], in atto detenuto presso la Casa Circondariale di [omissis], finalizzati all'esercizio del suo fondamentale diritto di riconoscere la figlia naturale [omissis] nata dalla relazione con la convivente [omissis];

Premesso che con nota del 23.9.2022 del Capo dell'Area dei servizi ai cittadini settore servizi demografici servizio stato civile ed elettorato si comunicava la sospensione per ragioni giuridiche ed epidemiologiche della attività amministrativa finalizzata al riconoscimento di figli da parte di genitori detenuti;

Premesso che con memoria del 07.10.2022 il difensore di fiducia prospettava i rischi inerenti alla drammatica e urgente situazione familiare del [omissis] e della di lui compagna legata a problemi burocratici e potenzialmente giudiziari conseguenti al mancato riconoscimento;

Premesso che con provvedimento del 07.10.22 il Magistrato di Sorveglianza di Palermo concedeva ai sensi dell'art. 30, 2° comma, O.P. un permesso di necessità di particolare urgenza con scorta "per il tempo necessario all'espletamento di tutte le operazioni amministrative necessarie al riconoscimento della figlia con decorrenza immediata e senza alcun indugio che tenga conto dei giorni e degli orari di apertura dei competenti Uffici comunali";

Premesso che con relazione di servizio del 10.10.2022 del Nucleo Cittadino di Traduzioni e Piantonamenti della Casa Circondariale di [omissis] si comunicava il mancato espletamento della pratica di riconoscimento "in ragione di una incongruenza tra il luogo di residenza dichiarato al momento della nascita dalla convivente del tradotto [omissis] e quello risultante agli atti del Comune, ovvero [omissis]", convivente del detenuto e madre della bimba che "non risultava risiedere in alcun Comune";

Ritenuto che l'indisponibilità dei competenti Uffici comunali prima di recarsi in carcere e, poi, in sede di esecuzione del permesso di necessità di cui si è vanificata la finalità giuridica e pratica, di raccogliere la volontà del detenuto [omissis] di riconoscere la figlia naturale [omissis], nonostante la presenza contestuale *in loco* della madre [omissis], configura una lesione grave di un diritto primario costituzionalmente garantito (del padre detenuto di riconoscere il figlio naturale e di

quest'ultimo di essere riconosciuto dal padre naturale senza che vi sia motivo di indugio e di ostacolo derivante dalla condizione detentiva) e impone la necessità di un intervento tutorio urgente che elimini la violazione riscontrata.

Ritenuto che l'art. 69, 5° comma, seconda parte, O.P., siccome novellato dalla Legge n.10/2014 con l'obliterazione della frase incidentale " nel corso del trattamento", attribuisce al Magistrato di Sorveglianza, ricorrendone la necessità e l'urgenza, un potere "immediato" di carattere inibitorio la cui portata è omnicomprensiva delle violazioni dei diritti provenienti da qualsivoglia soggetto e che tale norma vada letta in combinato disposto con l'art. 35 bis che prevede la forma procedimentale di tale tutela giurisdizionale ed espressamente estende il novero dei destinatari dell'ordine inibitorio e rimediabile non solo all'Amministrazione penitenziaria ma anche alle altre Amministrazioni interessate.

PQM

Visti gli artt. 35 bis e 69, 5° e 6° comma, O.P.;

IMPARTISCE

la disposizione vincolante e immediatamente esecutiva nei confronti dei competenti Uffici del Comune di [omissis] - previa coordinazione con il difensore di fiducia, nominato in atti, Avv. [omissis] i cui recapiti sono rinvenibili via Internet, previa acquisizione del necessario consenso ai sensi degli artt. 250 del codice civile e 45 D.P.R. 396/2000 da parte della madre che ha già riconosciuto come documentato in atti - di recarsi nell'Istituto penitenziario di [omissis], ove trovasi ristretto il [omissis], per compiere tutte le operazioni amministrative finalizzate al riconoscimento della figlia [omissis] da parte del padre naturale oggi detenuto.

Si avverte che - in caso di mancata, impuntuale o intempestiva esecuzione del presente ordine - si procederà alla sua ottemperanza coattiva con la nomina di un Commissario *ad acta* e si prospettano le varie responsabilità che possono configurarsi in caso di protrazione del grave pregiudizio derivante dal riconoscimento tardivo della figlia naturale causato dal comportamento omissivo delle Autorità competenti.

FISSA

l'udienza del [omissis] innanzi al Magistrato di sorveglianza di Palermo ai sensi degli artt. 69, 6° comma, e 35 bis O.P. per l'integrazione del contraddittorio e per la trattazione della causa nel merito.

Con il presente provvedimento si procede così alla citazione per tale udienza del condannato detenuto, del suo difensore di fiducia, del Pubblico ministero, dell'Amministrazione comunale -

come contraddittore necessario- nella persona del suo legale Rappresentante e dell'Amministrazione penitenziaria - come interventore *iussu iudicis* - nella persona del suo legale Rappresentante.

Si comunichi, altresì, facendo seguito ad apposita richiesta in tal senso, il presente provvedimento al Ministero dell'Interno – Prefettura di [omissis].

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di legge e per assumere le necessarie informazioni presso gli Uffici competenti in ordine all'esecuzione urgente del presente provvedimento .

Palermo, 21.10.2022

Il Magistrato di Sorveglianza